

LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1953, N. 7

**Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno
1953, a sensi dell'Art. 69 dello Statuto Regionale
(1° provvedimento)¹**

Articolo unico

I Comuni sottoelencati sono autorizzati, al fine di garantire il pareggio dei rispettivi bilanci, ad applicare, limitatamente all'anno 1954, le supercontribuzioni per ognuno indicate sui limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti:

ALDENO:

il 500% sulla sovrimposta terreni;

il 500% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari.

BRENTONICO:

il 25% sui limiti massimi della tariffa delle imposte di consumo.

CIMONE:

il 200% sulla sovrimposta terreni.

il 25% sull'imposta di consumo sul vino.

Il 50% su tutte le altre voci della tariffa delle imposte di consumo.

ISERA:

il 700% sulla sovrimposta fondiaria.

¹ In B.U. 28 agosto 1953, n. 15.

MOLINA DI LEDRO:

il 200% sulla sovrimposta terreni;

NAVE SAN ROCCO:

il 1000% sulla sovrimposta terreni.

il 1000 sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari.

TASSULLO:

il 300% s sulla sovrimposta terreni.

il 25% sull'imposta di consumo sulle bevande vinose e sulle carni fresche provenienti da altri Comuni o dall'estero.

il 50% sulle bevande superalcoliche.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

